



**Orientamenti ABE**  
**sull'esercizio di raccolta delle informazioni**  
**riguardanti i c.d. *high earners***  
**ABE/GL/2012/5**

**Londra, 27 luglio 2012**

## Oggetto degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ("regolamento ABE"). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e gli intermediari finanziari devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

2. Gli orientamenti presentano il parere dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in una particolare area. L'ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti e gli intermediari finanziari si conformino agli orientamenti loro rivolti, salvo contrario avviso. Le autorità competenti sono tenute a conformarsi agli orientamenti che si applicano ad esse mediante il loro eventuale inserimento nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie norme di vigilanza e/o le procedure di orientamento o vigilanza), anche quando particolari orientamenti contenuti nel documento si rivolgono in primo luogo agli enti creditizi e alle imprese di investimento (di seguito "enti").

## Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute a notificare all'ABE **entro il 30 settembre 2012** se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione, in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Le notifiche devono essere inviate presentando il modulo fornito nella sezione V del presente documento all'indirizzo [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) con il riferimento "EBA/GL/2012/5". Le notifiche devono essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.

4. La notifica delle autorità competenti di cui al precedente paragrafo è pubblicata sul sito Internet dell'ABE, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento ABE.

# Indice

<b>Titolo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni .....</b>	<b>4</b>
1. Oggetto.....	4
2. Enti soggetti alla raccolta di informazioni.....	4
3. Ambito del consolidamento.....	4
4. Definizioni .....	4
<b>Titolo II – Requisiti relativi al formato e alla frequenza delle comunicazioni per la raccolta di informazioni riguardanti i c.d. <i>high earners</i>.....</b>	<b>5</b>
5. Informazioni da trasmettere.....	5
6. Frequenza delle comunicazioni e date d’invio e anno di riferimento.....	5
<b>Titolo III – Disposizioni transitorie e data di applicazione.....</b>	<b>7</b>
7. Disposizioni transitorie.....	7
8. Data di applicazione.....	7

## **Titolo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni**

### 1. Oggetto

1.1. I presenti orientamenti forniscono ulteriori indicazioni sulle modalità di conduzione da parte delle autorità competenti dell'esercizio di raccolta delle informazioni riguardanti i c.d. *high earners* (di seguito "esercizio") di cui all'articolo 22 della direttiva 2006/48/CE (di seguito "CRD").

1.2. I presenti orientamenti devono essere letti congiuntamente agli orientamenti del CEBS in materia di politiche e prassi di remunerazione pubblicati il 10 dicembre 2010.

### 2. Enti soggetti alla raccolta di informazioni

2.1. Sono soggetti alla raccolta di informazioni tutti gli enti che hanno sede nel SEE.

2.2. Da questo esercizio sono escluse le imprese d'investimento di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2006/49/CE, a meno che esse non siano incluse nel perimetro di consolidamento di un altro ente soggetto alla raccolta delle informazioni.

### 3. Ambito del consolidamento

3.1. L'esercizio è condotto al livello più alto di consolidamento, ossia il livello di consolidamento nel SEE stabilito dalla CRD, che comprende tutte le filiazioni e le succursali stabilite dagli enti del SEE in altri Stati membri. Tuttavia, sono escluse dall'esercizio le informazioni provenienti dalle filiazioni e dalle succursali non stabilite nel SEE da imprese madre del SEE.

3.2. Il soggetto incaricato di comunicare i dati di vigilanza del gruppo al livello più alto di consolidamento nel SEE stabilito dalla CRD deve compilare e trasmettere le informazioni descritte nei presenti orientamenti all'autorità competente per la vigilanza su base consolidata a livello di SEE.

### 4. Definizioni

4.1. Per "*high earners*" si intende tutto il personale la cui retribuzione totale è pari ad almeno 1 milione di euro su base annuale.

4.2. Salvo che non sia diversamente specificato, i termini (parole o espressioni) utilizzati nel presente documento, nonché negli orientamenti in materia di politiche e prassi di remunerazione, hanno lo stesso significato ivi previsto. Ciò vale, tra l'altro, per i termini: "enti", "personale più rilevante", "remunerazione fissa", "remunerazione variabile", "benefici pensionistici discrezionali", "remunerazione variabile garantita", "differimento" e "strumenti".

## **Titolo II – Requisiti relativi al formato e alla frequenza delle comunicazioni per la raccolta di informazioni riguardanti i c.d. *high earners***

### 5. Informazioni da trasmettere

5.1. Il modello fornito nell'allegato riguardante le informazioni sulla remunerazione dei c.d. *high earners* deve essere compilato dagli enti individuati nell'articolo 2.

5.2. Devono essere presentati modelli separati per ciascuno Stato membro in cui l'ente opera. Ne consegue che il modello deve essere compilato tante volte quanti sono gli Stati membri nei quali l'ente o il gruppo è attivo (sia mediante succursali sia filiazioni) e nei quali si possono trovare i c.d. *high earners*.

5.3. Gli *high earners* che svolgono la propria attività professionale in uno Stato membro devono essere classificati nell'ambito di quello specifico Stato membro.

5.4. Gli *high earners* che svolgono la propria attività professionale per più entità giuridiche in Stati membri diversi (ad esempio sia a livello di impresa madre sia di filiazione, qualora la filiazione sia stabilita in un altro Stato membro) o che svolgono un'attività professionale per una succursale in uno Stato membro ospitante devono essere classificati nell'ambito dello Stato membro in cui esercitano la propria attività professionale in via prevalente. Gli *high earners* che svolgono un'attività professionale all'interno e all'esterno del SEE devono essere classificati nell'ambito di uno Stato membro se svolgono la propria attività professionale in via prevalente nel SEE.

5.5. L'ABE deve fornire ogni anno una tabella dei tassi di cambio, basata sul tasso di cambio pubblico utilizzato dalla Commissione europea per la programmazione finanziaria e il bilancio, che stabilisce i tassi da utilizzare – nel caso in cui la remunerazione sia in una valuta diversa dall'euro – per individuare il personale che rientra nella definizione di *high earners* retribuiti con almeno 1 milione di euro su base annuale.

5.6. Gli enti devono trasmettere le informazioni specificate nei precedenti articoli 5.1 e 5.2 utilizzando i dati contabili di fine anno denominati in euro.

5.7. Gli enti che non hanno c.d. *high earners* nel loro perimetro di consolidamento nel SEE devono inviare all'autorità di vigilanza a livello consolidato una comunicazione che attesti tale fatto, e non devono trasmettere le informazioni di cui sopra.

### 6. Frequenza delle comunicazioni e date d'invio e anno di riferimento

6.1. Le informazioni richieste nel precedente articolo 5 devono essere trasmesse annualmente dagli enti all'autorità competente di cui all'articolo 3.2 entro la fine di giugno. L'autorità competente deve trasmettere annualmente all'ABE i dati aggregati per Stato membro entro la fine di agosto.

6.2. Le informazioni menzionate nel precedente articolo 5 devono riferirsi alla

remunerazione relativa all'anno precedente quello di trasmissione delle informazioni.

### **Titolo III – Disposizioni transitorie e data di applicazione**

#### 7. Disposizioni transitorie

Le prime informazioni devono essere trasmesse dalle autorità competenti all'ABE entro la fine di dicembre 2012. Esse devono riguardare la remunerazione fissa e variabile relativa agli anni di prestazioni 2010 e 2011.

#### 8. Data di applicazione

8.1. Le autorità competenti attuano i presenti orientamenti integrandoli nelle rispettive prassi di vigilanza, anche quando particolari orientamenti contenuti nel documento si rivolgono in primo luogo agli enti.

8.2. Le autorità competenti devono intraprendere tutti gli adempimenti sopra menzionati al fine di applicare i presenti orientamenti quanto prima e, in ogni caso, entro due mesi dalla loro pubblicazione. Le autorità competenti sono tenute a garantire che gli enti si conformino agli orientamenti in modo efficace al fine di consentire una prima trasmissione delle informazioni nel rispetto dei tempi indicati nell'articolo 7.

## **ALLEGATO – Informazioni sulle remunerazioni dei c.d. *high earners***

Codice della banca, della SIM o del gruppo bancario o di SIM:

Stato membro dello Spazio Economico Europeo cui l'informazione si riferisce:

Periodo di riferimento (anno N):

Aree di attività:	<i>Investment banking</i> <sup>2</sup>	<i>Retail banking</i> <sup>3</sup>	<i>Asset management</i> <sup>4</sup>	Altre <sup>5</sup>
<b>Personale addetto (numero)<sup>6</sup></b>	#	#	#	#
di cui: "personale più rilevante" <sup>7</sup>	#	#	#	#
<b>Remunerazione fissa totale<sup>8</sup></b>	€ m	€ mn	€ mn	€ mn
<b>Remunerazione variabile totale<sup>9</sup></b>	€ m n	€ mn	€ mn	€ mn
di cui: benefici pensionistici discrezionali totali <sup>10</sup>	€ m n	€ mn	€ mn	€ mn
di cui: remunerazione variabile differita nel (anno) <sup>11</sup>	€ m	€ mn	€ mn	€ mn

Specificazione delle aree di business incluse nella colonna "altre" (cfr. nota n. 6):

<sup>2</sup> Compresi i servizi di consulenza finanziaria alle imprese, i servizi di private equity nei mercati dei capitali, le negoziazioni e le vendite.

<sup>3</sup> Compresa l'attività totale di concessione del credito (a privati e imprese).

<sup>4</sup> Compresa la gestione di portafoglio, la gestione di OICVM e altre forme di gestione patrimoniale.

<sup>5</sup> Questa colonna deve includere i c.d. *high earners* che non possono essere assegnati a una delle aree di attività designate. In questo caso, gli enti devono aggiungere una nota a piè di pagina (cfr. riquadro in calce alla tabella) per spiegare in quali aree è impiegato tale personale.

<sup>6</sup> I dati forniti sul personale devono essere espressi in full time equivalent e basati sui dati di fine anno.

<sup>7</sup> Il personale più rilevante ai sensi del paragrafo 16 degli orientamenti del CEBS in materia di politiche e prassi di remunerazione.

<sup>8</sup> La remunerazione fissa ai sensi del paragrafo 11 degli orientamenti del CEBS in materia di politiche e prassi di remunerazione.

<sup>9</sup> La remunerazione variabile ai sensi del paragrafo 11 degli orientamenti del CEBS in materia di politiche e prassi di remunerazione. È inclusa la remunerazione variabile differita e quella non differita. Sono inclusi anche i benefici pensionistici discrezionali, gli importi relativi alla remunerazione variabile garantita e ai pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

<sup>10</sup> I benefici pensionistici discrezionali ai sensi della sezione 3.1.2 degli orientamenti del CEBS in materia di politiche e prassi di remunerazione.

<sup>11</sup> La remunerazione differita ai sensi della sezione 4.1.1 degli orientamenti del CEBS in materia di politiche e prassi di remunerazione.

